



COMUNE DI VALLEROTONDA

(Provincia di Frosinone)

P.zza IV Novembre, 3 tel. 0776587001 - Fax 0776587445 - web://www.comune.vallerotonda.fr.it/ Pec: comune.vallerotonda.fr@pec.it

N. 416
COMUNE DI VALLEROTONDA
(UFFICIO MESSI)
AVVENUTA PUBBLICAZIONE ONLINE
DAL 06-07-2023 AL 21-07-2023
Vallerotonda, 06-07-2023
MESSO COMUNALE

ORDINANZA N. 30 DEL 06.07.2023

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE AREE ANTISTANTI IL PARCHEGGIO DI VALVORI, PER CONSENTIRE LAVORI DI MANUTENZIONE - TAGLIO ERBA AREE PUBBLICHE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 ed in specie l'art. 7 che da facoltà ai Comuni di disporre, per il tempo strettamente necessario, divieto di sosta di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

VISTO il Reg. d'esecuzione del richiamato T.U. approvato con D.P.R. n° 495 del 16.12.1992;

VISTO il TUEL D.lgs 267/2000;

CONSIDERATO che occorre provvedere ad eseguire i lavori di pulizia e taglio erba sulle aree pubbliche del Comune di Vallerotonda;

VISTI gli artt. 6, comma 4, lett. B, e 7 - comma 3 - del D. Lgs del 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, che danno la facoltà ai Comuni di imporre obblighi, divieti e limitazioni, a carattere permanente o temporaneo, alla circolazione nei centri abitati;

VISTO il D.P.R. del 28.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);

ORDINA

PER IL GIORNO 10 LUGLIO 2023 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 13:00

L'istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, nelle aree di sosta adibite al parcheggio dei veicoli nell'area "PARCHEGGIO COMUNALE DI VALVORI";

DISPONE

Che la presente Ordinanza entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Online del Comune e con l'installazione della prescritta segnaletica stradale, in conformità alle vigenti disposizioni normative del D. Lgs. 285/92, Codice della Strada;

- E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente e farla osservare;

- I trasgressori saranno puniti norma di legge;

Ai Funzionari ed agli Agenti, di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992, che saranno tenuti a far osservare la presente Ordinanza che è portata a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line e l'apposizione dei prescritti segnali stradali.

La trasmissione a mezzo PEC al Comando Stazione Carabinieri, ai sensi degli art. 11 e 12 d.lgs. n. 285/92.

AVVISA CHE

A norma dell'art 3 comma 4 della Legge 241/90, si avverte che, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.



Il Sindaco
(Ing. D. Med. Giovanni)